



27599.22

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

In caso di diffusione del presente provvedimento emettere la copia della sentenza e gli atti del procedimento, a norma dell'art. 82 del D.Lgs. n. 115/03 in quanto:  
 d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

ANTONIO VALITUTTI	Presidente
MARINA MELONI	Consigliere
LAURA TRICOMI	Consigliere
ANNAMARIA CASADONTE	Consigliere
ELEONORA REGGIANI	Consigliere rel.

Oggetto

SEPARAZIONE CONIUGI	PERSONALE DEI
------------------------	------------------

Ud. 11/03/2022 - CC

R.G. N. 7579/2019

Rep.

Cron 27599

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso n. 7579/2019

promosso da

AG, elettivamente domiciliato ad Amantea, fraz. Campora S. Giovanni, via Veneto 21/a, presso lo studio dell'avv. Ivon Posteraro, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso per cassazione;

**- ricorrente -**

contro

GL, elettivamente domiciliata in Roma, via Sistina 121, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Panuccio, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso;

**- controricorrente -**

avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria n. 822/2018, depositata il 20/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'11/03/2022 dalla dott.ssa ELEONORA REGGIANI;

letti gli atti del procedimento in epigrafe;

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

ORD.  
776  
2022



Con sentenza n. 822/2018, depositata il 20/11/2018, la Corte d'appello di Reggio Calabria ha rigettato l'impugnazione proposta da AG contro la decisione di primo grado, con la quale il Tribunale della stessa città aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi, addebitandola al marito, per avere intrattenuto una relazione extraconiugale, e aveva posto a carico della stesso il contributo a mantenimento della moglie (€ 350,00 mensili) e della figlia minore (€ 350,00 mensili), affidata ad entrambi i genitori, assegnando l'abitazione familiare alla moglie e adottando altre statuizioni.

Avverso tale decisione, AG ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

GL si è difesa con controricorso, depositando anche memoria ex art. 380 *bis*.1 c.p.c.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

**1.** Con il primo motivo di ricorso è dedotta l'omessa o insufficiente motivazione, nonché la violazione dell'art. 116, comma 1, c.p.c., sul punto decisivo della controversia relativo all'accertamento (anche in via comparativa) della causa dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, posta a fondamento della richiesta di addebito della separazione, in riferimento all'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.

Con il secondo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 156, comma 2, c.c., nonché l'omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo per il giudizio, in relazione al capo della decisione impugnata riguardante la determinazione dell'assegno di mantenimento in favore della moglie.

Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. e in particolare la violazione del principio dell'unità processuale fra il primo e il secondo grado di giudizio e del diritto di difesa, in relazione alla mancata valutazione del fatto che la moglie si era



decisa ad attivarsi per inserirsi nel mondo del lavoro solo a seguito delle censure del ricorrente in ordine alla sua inerzia, come si ricavava dalla documentazione giustificativa sopravvenuta prodotta in appello.

Con il quarto motivo di impugnazione è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 132, n. 4), c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia, in riferimento all'art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., per l'intervenuta condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite nonostante la controparte fosse anch'essa soccombente e senza considerare il valore effettivo della controversia, decisamente inferiore a quello presunto in base ai parametri applicati.

**2.** Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

**2.1.** Si deve premettere che, la nuova formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., come risultante all'esito delle modifiche apportate dall'art. 54, comma 1, lett. b), d.l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. n. I. n. 134 del 2012) ha avuto l'effetto di limitare il vizio di motivazione, quale oggetto del sindacato di legittimità, alle fattispecie nelle quali esso si converte in violazione di legge.

La riformulazione deve essere interpretata alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 prel., come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

È, dunque, denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

In altre parole, a seguito della riforma del 2012 scompare il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta il controllo sull'esistenza (sotto il profilo dell'assoluta omissione o della mera



apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell'illogicità manifesta), ossia il controllo riferito a quei parametri che determinano la conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge, sempre che emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata (v. Cass., Sez. U, n. 8053/2014 e, da ultimo, Cass., Sez. 1, n. 13248/2020).

Questa Corte ha, così, precisato più volte che, a seguito della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111, comma 6, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c., che è da ritenersi violato, quando la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile), concretandosi, in tal caso, una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c. (così Cass., Sez. U, n. 22232/2016; conf. Cass. Sez. 6-3, n. 22598/2018; Cass., Sez. L, n. 27112/2018; Cass., Sez. 6-L, n. 16611 del 25/06/2018; Cass., Sez. 3, n. 23940 del 12/10/2017).

**2.2.** Nel caso di specie, dalla illustrazione del motivo di ricorso si evince con chiarezza che il ricorrente ha prospettato la presenza, in plurimi punti della decisione, di una motivazione insufficiente, illogica o apparente, ma in realtà, quello che compie è una generalizzata critica di inadeguatezza della stessa, come tale inammissibile per i motivi appena evidenziati.

**2.4.** Anche il riferimento alla violazione dell'art. 116 c.p.c. non supera il vaglio di ammissibilità.



Com'è noto, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si allegghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice abbia solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, anche senza valutare alcuni elementi rilevanti, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ma solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (v. da ultimo Cass., Sez. U, n. 20867/2020 e Cass., Sez. 6-2, n. 27847/2021).

E, in effetti, la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (così Cass., Sez. 2, n. 20553/2021; v. anche Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15276/2021).

**2.5.** Nel caso di specie parte attrice ha contestato la valutazione delle risultanze istruttorie operate nella sentenza impugnata, criticando gli approdi a cui è pervenuta, così pervenendo ad una censura inammissibile anche sotto il profilo della violazione dell'art. 116 c.p.c.

**3.** Il secondo motivo è in parte inammissibile e in parte fondato.

Tale motivo comprende la critica della decisione sull'assegno di mantenimento della moglie, posto a carico del ricorrente, per vizio di motivazione e per violazione di legge (l'art. 156 c.c.).



A prescindere dalla generica e inammissibile critica alla valutazione delle risultanze istruttorie operata dal giudice di merito, parte ricorrente ha, in particolare, censurato: 1) il mancato rilievo attribuito, ai fini della considerazione delle condizioni economiche della controricorrente, alla rinuncia di quest'ultima a far valere le pretese successorie nei confronti della sorella, nominata erede universale del padre, erroneamente ritenuta dedotta tardivamente in appello e comunque dall'indimostrata influenza ai fini della decisione; 2) la mancata considerazione del fatto che la controricorrente, genitore con prevalenza collocatario della figlia minore, fosse assegnataria della casa familiare di proprietà di entrambi i coniugi.

**3.1.** Le censure riferite ad entrambi i punti della decisione sono inammissibili per la parte in cui lamentano un vizio motivazionale, tenuto conto che le critiche si risolvono in inammissibili contestazioni delle valutazioni di merito, illustrate e argomentate nella decisione impugnata e non condivise dal ricorrente.

**3.2.** È inammissibile anche la censura di violazione di legge, riferita all'art. 156 c.c., nella parte in cui la Corte d'appello non ha dato rilievo alla vicenda successoria della controricorrente ai fini della valutazione delle condizioni economiche della stessa.

Si consideri che il ricorrente ha invocato precedenti giurisprudenziali che attengono a beni acquisiti per successione ereditaria dopo la separazione, rilevanti ai fini della valutazione delle capacità economiche della parte, allegando che, nella specie, la decisione impugnata si pone in contrasto con tale orientamento del giudice di legittimità.

Tuttavia, dalle stesse sue allegazioni, oltre che dalla sentenza oggetto di censura, si evince con chiarezza che la controricorrente non ha acquisito alcun bene per successione, essendo stata nominata la sorella, e non lei, erede universale del padre.



In sintesi, nessun bene è stato acquisito per successione dalla ricorrente, sicché gli argomenti fatti valere dal ricorrente non appaiono conferenti all'oggetto della decisione.

**3.3.** È, invece, fondata la censura riferita alla dedotta violazione dell'art. 156 c.c. nella parte in cui è criticata la ritenuta irrilevanza, ai fini della valutazione di *an* e *quantum* dell'assegno di mantenimento in favore della *controricorrente*, dal fatto che quest'ultima avesse ottenuto l'assegnazione della casa familiare, di proprietà di entrambi i coniugi, in ragione del collocamento prevalente della figlia minore presso di lei.

La Corte di merito ha ritenuto di non dover valutare tale utilità, comunque goduta dalla *controricorrente*, perché le statuizioni sull'assegnazione della casa sono poste nell'esclusivo interesse dei figli.

Tuttavia, a prescindere da tale indiscussa funzione della statuizione in esame, finalizzata a conservare l'*habitat* familiare dei minori, non può negarsi che la menzionata statuizione ha dei riflessi economici, anche se il bene appartiene ad entrambi i coniugi, perché consente al genitore collocatario di evitare le spese per reperire una nuova abitazione, che invece deve essere ricercata dall'altro genitore, che non può godere del bene di cui è comproprietario.

Come di recente affermato da questa Corte, con orientamento in questa sede condiviso, nell'adottare le statuizioni conseguenti alla separazione, deve attribuirsi rilievo anche all'assegnazione della casa familiare che, pur essendo finalizzata alla tutela della prole e del suo interesse a permanere nell'ambiente domestico, indubbiamente costituisce un'utilità suscettibile di apprezzamento economico, anche quando il coniuge separato assegnatario dell'immobile ne sia comproprietario, perché il godimento di tale bene non trova fondamento nella comproprietà dello stesso, ma nel provvedimento di assegnazione, opponibile anche ai terzi, che limita la facoltà dell'altro coniuge di disporre della propria quota e si



traduce, per esso, in un pregiudizio economico, valutabile ai fini della quantificazione dell'assegno dovuto (così Cass., Sez. 1, n. 20858/2021; v. anche Cass., Sez. 6-1, n. 25420/2015 e Cass., Sez. 1, n. 4203/2006).

La censura deve pertanto essere accolta nei limiti appena indicati.

**4.** Il terzo motivo è inammissibile.

Il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 345 c.p.c., in ragione dell'intervenuta acquisizione solo in appello di documenti che dimostrano il conseguimento da parte della moglie di diplomi di formazione e abilitazione.

Dalla illustrazione del motivo si evince, però, con chiarezza che non è censurata l'acquisizione al processo della menzionata documentazione, che è espressamente descritta come sopravvenuta, ma viene stigmatizzata la mancata considerazione da parte del giudice di appello della condotta della controparte che, secondo la prospettazione del ricorrente, ha vinto la sua inerzia nel ricercare un'occupazione lavorativa solo in pendenza di giudizio, quando il marito le ha contestato tale inattività.

È dunque evidente che nessuna violazione dell'art. 345 c.p.c. è concretamente prospettata, essendo dedotte critiche al giudizio di merito.

**5.** Il quarto motivo è assorbito dall'accoglimento, nei limiti sopra indicati, del secondo motivo di impugnazione.

**6.** In conclusione, deve essere accolto il secondo motivo di ricorso nella parte relativa alla mancata considerazione dell'assegnazione della casa familiare ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore della controricorrente e, assorbito il quarto motivo, dichiarate inammissibili tutte le altre censure, la decisione deve essere cassata nei limiti dell'impugnazione accolta e la causa deve essere rinviata, anche per quanto riguarda le spese del presente grado di giudizio, alla Corte di appello di Reggio Calabria in diversa composizione.





7. In caso di diffusione, devono essere omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.

**P.Q.M.**

La Corte

accoglie il secondo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione (mancata considerazione dell'assegnazione della casa familiare ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore della controricorrente) e, assorbito il quarto motivo, dichiarate inammissibili tutte le altre censure, cassa la sentenza impugnata nei limiti della impugnazione accolta e rinvia la causa, anche per quanto riguarda le spese del presente grado di giudizio, alla Corte di appello di Reggio Calabria in diversa composizione;

dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, l'11 marzo 2022, mediante collegamento "da remoto".

**Il Presidente**

**Antonio Valitutti**

